

(Codice interno: 339194)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2017, n. 3

Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Abrogazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità", introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"".**

1. L'articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13, è abrogato.

Art. 2**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità".**

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è inserito il seguente:

"2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell'uso del marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare."

Art. 3**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità", introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità""

Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità"

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giuseppe Pan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 luglio 2016, n. 12/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 luglio 2016, dove ha acquisito il n. 172 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 13 settembre 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nazareno Gerolimetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 gennaio 2017, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nazareno Gerolimetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” è stata modificata recentemente dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 e, da ultimo, dalla legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, che ne ha modificato il titolo.

Con l’articolo 3 della legge regionale n. 13/2016 è stato introdotto l’articolo 6 bis recante disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazioni nell’uso del marchio collettivo previsto dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 12/2001.

Con Delibera del 20/06/2016 il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale n. 13/2016, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, censurando la disposizione contenuta nel novellato articolo 6 bis della legge regionale n. 12/2001, ritenuta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Per questo motivo, con il presente disegno di legge si propone l’abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 12/2001.

La Giunta regionale non ha dato attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 12/2001.

Il disegno di legge si compone di un articolo, oltre alla clausola di neutralità finanziaria e alla dichiarazione d’urgenza.

Con l’articolo 1 viene abrogato l’articolo 6 bis della legge regionale n. 12/2001.

La Terza commissione consiliare nella seduta del 13 settembre 2016, acquisito il parere della Prima Commissione, ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, ha approvato all’unanimità e senza modifiche il disegno di legge che viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Zaia Presidente (Gerolimetto, Sandonà e Valdegamberi), Liga Veneta-Lega Nord (Finco, Possamai e Finozzi), Movimento 5 Stelle (Scarabel e Baldin), Veneto Civico (Dalla Libera), Partito Democratico (Zottis con delega Azzalin), Alessandra Moretti Presidente (Ferrari).”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

Il testo dell’art. 5 della legge regionale n.12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Uso del marchio.

1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell’immagine del prodotto.

2. L’uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione, individuali o collettive.

2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco.

2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell’uso del marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065:2012, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP), sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo.

3 bis. Omissis”.

4. Struttura di riferimento

Direzione agroalimentare